

COMUNE di FIVIZZANO

Provincia di Massa - Carrara



BANDO PER L' INTEGRAZIONE AL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 431/98

Bando per l'assegnazione di contributi ad Integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98, il quale istituisce un Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il riempimento di alloggi da concedere in locazione, ai sensi del D.M. LL.PP. 7/6/99, con il quale si individuano i requisiti minimi per beneficiare dei suddetti contributi e della Deliberazione del G.R.T. n 265 del 6.04.2009 che ne stabilisce i principi attuativi.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Legge 9 dicembre 1998 n.431, all'art.11,e successive modifiche ed integrazioni, istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità del settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile ed all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- con art. 1 , comma , L. 6 agosto 2008, n.133 si stabilito che ai fini del riparto del predetto Fondo, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero almeno cinque anni nella medesima regione;
- con la legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" si prevede all'art 47, quale strumento per la valutazione della partecipazione dell'utente alle prestazioni sociali, l'utilizzo dell'ISEE/ISE;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009 si è provveduto a deliberare i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse ai Comuni;

- l'erogazione dei singoli contributi ai soggetti privati interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione, e dal momento in cui tali somme siano divenute contabilmente disponibili;
- che, pertanto, tali somme, indipendentemente dai termini del bando stabiliti per la presentazione delle domande per l'erogazione dei contributi, non potranno né essere erogate né pretese dagli interessati fino all'avverarsi della condizione di cui al precedente punto;
- che con Decreto n.420 del 14 febbraio 2011 ed in riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 2009, la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale-Area di Coordinamento Inclusione Sociale- Settore Politiche Abitative della Regione Toscana, ha approvato la modulistica relativa alla trasmissione dei dati per il Fondo integrazione canoni di locazione per l'anno 2011;
- con comunicazione via e mail in data 21 febbraio 2011 la Direzione Generale di cui sopra ha indicato i valori ISE/ISEE da adottare per l'ammissione delle domande quantificandoli in €. 26.966,80 quale limite ISE previsto per l'accesso al Bando, in €.12.153,18 (pari al doppio di una pensione minima INPS per l'anno 2011) quale limite massimo ISE per l'accesso alla fascia "A" ed in €.14.715,00 (pari al limite di accesso all'ERP attualmente vigente) quale limite massimo ISEE per la fascia "B"
- che con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 18/5/2012 si è provveduto ad approvare il presente bando;

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, fino al 31/07/2012 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione al bando.

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi:

REQUISITI SOGGETTIVI

1. essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari regolari purchè in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 13 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito in Legge n.133 del 6 agosto 2008;
L'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci anni nel territorio nazionale o dei cinque anni nella medesima regione ed i cinque anni, continuativi nella medesima regione, devono essere riferiti alla Regione Toscana.
Il certificato storico di residenza potrà essere sostituito in sede di domanda anche da una dichiarazione sostitutiva di certificazione storica di residenza;
2. Residenza anagrafica nel Comune di Fivizzano e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione e per il quale si richiede il contributo;
3. Sussistenza dei requisiti per il richiedente e per tutti i componenti del suo nucleo familiare delle condizioni di cui alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla legge Regionale 20 dicembre 1996, n.96 e successive modificazioni e integrazioni;
4. Presentare apposita certificazione ISE (Indicatore Situazione Economica) in corso di validità, calcolata ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a Euro26.587,25;

5. trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere conduttore di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con l'esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla LR 96/96) con contratto di locazione per abitazione principale, non avente natura transitoria, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza, e rientri nei valori di seguito elencati:

FASCIA A

Valore ISE uguale o inferiore ad €. 12.153,18 corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS per l'anno 2011.

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE superiore all'importo di €. 12.153,18 e non superiore all'importo di €. 26.,996,80 non inferiore al 24%.

Valore ISEE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad €. 14.715,00 (limite per l'accesso all'ERP vigente alla data di pubblicazione del presente Bando) .

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

- b) occupare un alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune oppure aver beneficiato dell'integrazione al canone da parte del Servizio Sociale o tramite lo strumento dell'Agenzia Casa. In tal caso è sufficiente fare riferimento alla documentazione in possesso dell'Ente ed il canone viene considerato come l'intera somma da versare al proprietario dell'immobile locato. L'eventuale somma attribuita ai sensi del presente bando non si sommerà a quanto versato ad integrazione dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

6. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare gli extracomunitari titolari di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.lgs 286/98 e Legge 189/02, purchè residenti in Italia da almeno dieci anni o da almeno cinque nella medesima regione. Sono considerate ammissibili anche domande presentate da soggetti con altre tipologie di permessi ai sensi della Legge Regionale 41/2005.

7. Essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Questo requisito non è richiesto se ricorre il caso richiamato al punto 3 lettera b).

8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, che deve essere adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito dei comuni limitrofi. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiori a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lett. C della Tabella A allegata alla L.R. 96/96.

9. non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, anche sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato secondo le modalità stabilite applicandosi i parametri di cui alla lett. d) della Tabella A allegata alla L.R. 96/96.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, nonché permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio

Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente bando e ai sensi del D. Lgs. 109/98, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta omologazione della sentenza di separazione.

Art.3 – Determinazione della situazione economica e patrimoniale e canone di locazione di riferimento

La situazione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del D.lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art.5.

L'Amministrazione comunale provvederà ad applicare i controlli e le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000e dal D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di dichiarazione mendace, di falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art.75 D.P.R. 445/2000.

Per i soggetti che dichiarano “ISE zero”, ovvero un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una espressa certificazione a firma dell'Assistente sociale competente per territorio, che attesti che il soggetto richiedente

usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

Gli elenchi degli aventi diritto verranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 5 - Documentazione

Le seguenti condizioni sono attestabili mediante dichiarazione sostitutive ex art.46 e 47, D.P.R. 445/2000:

- a) residenza del richiedente alla data di pubblicazione del bando, per i cittadini immigrati residenza nel territorio nazionale da almeno dieci anni ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
- b) composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi dei componenti del nucleo nonché del loro reddito;
- c) sussistenza dei requisiti di cui all'art.1 punti: 3) – lettera a) oppure b) – 4), 5) e 6)e 7);
- d) dichiarazione sostitutiva unica sulla situazione economica patrimoniale comprovante il valore ISE/ISEE;

Art. 6 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

I soggetti in possesso dei requisiti minimi sono collocati nelle graduatorie comunali distinte nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone /ISE.

La graduatoria viene sottoposta alla Commissione di cui alla L.R.T. 96/96 che la approva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio ed esplica la sua efficacia dal giorno dell'approvazione.

La graduatoria, con indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima.

Nei dieci giorni decorrenti dalla data di inizio di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

La Commissione successivamente deciderà sui ricorsi pervenuti.

Art. 7 – Validità della graduatoria

I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente e dallo stesso integrate, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale e in proporzione al contributo spettante, che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino al 31/12/2012.

Art. 8 – Durata ed entità dei contributi

Il contributo ha durata annuale, in corrispondenza a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art.11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'entità del contributo teorico è calcolata sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100 annuo;

b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di € 2.325 annuo.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Ai sensi dell'Art.11, comma 3, L.431/98 così come modificato dalla L.269/04, in caso di morosità del conduttore, il contributo verrà erogato al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima.

Nel caso in cui le risorse disponibili fossero inferiori alle richieste presentate, il Comune erogherà agli aventi diritto un contributo in misura proporzionale al contributo spettante, dopo l'accreditamento del finanziamento presso la Tesoreria Comunale da parte della Regione Toscana.

Il Comune si riserva, all'atto di assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, la facoltà di destinare una percentuale non inferiore al 60% del fondo regionale e nazionale trasferito alla fascia A ed utilizzazione della restante quota per la fascia B.

Art. 9 - Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato alla data del 31 luglio 2012.

Art. 10 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione del presente bando di concorso devono essere compilate unicamente su moduli appositamente predisposti dal Comune di Fivizzano. I moduli di domanda sono distribuiti presso l'Ufficio Sociale e presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e sono disponibili sul sito Internet del Comune www.comune.fivizzano.ms.it.

Le domande, pena la nullità delle stesse, debitamente compilate e sottoscritte e corredate della documentazione necessaria, dovranno essere presentate esclusivamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Fivizzano o essere spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di cui precedente art.9.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

Ai sensi degli artt.71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 12 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, ed ai relativi decreti di attuazione ed alla normativa vigente in materia.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

IL SINDACO
Cav.Paolo Grassi